



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

il Ministro dell'Interno

con il Ministro della Difesa

e con il Ministro della Transizione Ecologica

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha istituito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (di seguito IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;

Visto il comma 1 del medesimo articolo 38 il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione;

Visto il successivo comma 2 che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtù del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783;

Visto il comma 782 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;



Considerato che il citato articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito al comma 746 della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D stabilendo che *"Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"*;

Visto il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, ai sensi del quale l'IMPi è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille;

Visto il medesimo comma 3 il quale dispone altresì che la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e che è esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante;

Visto il comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 il quale statuisce che i comuni cui spetta il gettito dell'IMPi derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2019 e che qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno – il decreto medesimo è comunque adottato;

Visto il medesimo comma 4 dell'articolo 38 il quale dispone che con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati;

Visto il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 in base al quale, limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al citato comma 4 dello stesso articolo 38;

Considerato il Comunicato Stampa dell'8 giugno 2021, n. 115 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato precisato che, in relazione alla scadenza del 16 giugno 2021 per il



versamento dell'IMPi, istituita dall'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e in considerazione del fatto che per ragioni tecniche non sono stati ancora individuati i Comuni destinatari del gettito, i contribuenti versano direttamente allo Stato il tributo, calcolato applicando l'aliquota del 10,6 per mille e che successivamente con l'individuazione dei Comuni destinatari del gettito si provvederà ad attribuire agli stessi enti il gettito spettante;

Visto il successivo comma 5-bis il quale dispone che limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4 e che a tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni;

Visto il comma 8 dell'articolo 38 decreto-legge n. 124 del 2019 il quale prevede che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ossia ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo 38;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede l'istituzione e le attribuzioni del Ministero della transizione ecologica;

Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2021 il quale stabilisce che con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». Pertanto, il Ministro dello sviluppo economico menzionato al comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 è sostituito dal Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022.

DECRETA:



Articolo 1

Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) e nota metodologica

1. Con il presente decreto, in attuazione dell'articolo 38, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono individuati i comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (di seguito IMPi) e i relativi criteri con i quali è stata effettuata l'individuazione.
2. Nell'Allegato, denominato "NOTA METODOLOGICA" che fa parte integrante del presente decreto, è specificato il criterio in base al quale sono stati individuati i comuni e le relative piattaforme marine nonché i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale, che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi.

Articolo 2

Elenco dei comuni e delle relative piattaforme marine nonché dei relativi terminali di rigassificazione del gas naturale che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi

1. Nella Tabella che segue sono individuati i comuni e le relative piattaforme marine che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi.

COMUNE	PIATTAFORMA
CASALBORDINO	SANTO STEFANO MARE 8 BIS
TORINO DI SANGRO	SANTO STEFANO MARE 3-7
TORINO DI SANGRO	SANTO STEFANO MARE 101
TORINO DI SANGRO	SANTO STEFANO MARE 1-9
VASTO	SANTO STEFANO MARE 4
VASTO	ROspo MARE B
VASTO	ROspo MARE C
GIULIANOVA	ELEONORA
PINETO	FRATELLO NORD
PINETO	VIVIANA 1
ROSETO DEGLI ABRUZZI	SQUALO
SILVI	SIMONETTA 1
SILVI	FRATELLO EST 2
SILVI	FRATELLO CLUSTER
CROTONE	HERA LACINIA 14
CROTONE	HERA LACINIA BEAF
CROTONE	LUNA B
CROTONE	LUNA A
CESENATICO	MORENA 1



CESENATICO	CERVIA C
CESENATICO	ARIANNA A CLUSTER
CESENATICO	ARIANNA A
GATTEO	CERVIA B
GATTEO	CERVIA A
GATTEO	CERVIA A CLUSTER
GATTEO	CERVIA K
RAVENNA	PORTO CORSINI M S 1
RAVENNA	PORTO CORSINI M S 2
RAVENNA	PORTO CORSINI 73
RAVENNA	ANTARES A
RAVENNA	ANGELA ANGELINA
RAVENNA	PORTO CORSINI M E C
RAVENNA	ANGELA CLUSTER
RAVENNA	ANTARES 1
RAVENNA	PORTO CORSINI 80
RAVENNA	PORTO CORSINI 80 BIS
RAVENNA	DIANA
RAVENNA	ARMIDA 1
RAVENNA	GARIBALDI D
RAVENNA	ARMIDA A
RAVENNA	GARIBALDI B
RAVENNA	PORTO CORSINI M W C
RAVENNA	PORTO CORSINI M W B
RAVENNA	PORTO CORSINI M W A
RAVENNA	PORTO CORSINI M W T
RAVENNA	GARIBALDI A
RAVENNA	GARIBALDI T
RAVENNA	GARIBALDI A CLUSTER
RAVENNA	GARIBALDI C
RAVENNA	GARIBALDI K
RAVENNA	AGOSTINO A
RAVENNA	AGOSTINO A CLUSTER
RAVENNA	AGOSTINO C
RAVENNA	AGOSTINO B
BELLARIA-IGEA MARINA	BENEDETTA 1
RIMINI	GIULIA 1
RIMINI	AZALEA B PROD
RIMINI	AZALEA B DR
RIMINI	AZALEA A
RIMINI	ANEMONE CLUSTER
RIMINI	ANTONELLA
RIMINI	ANEMONE B
CUPRA MARITTIMA	JOLE 1
CUPRA MARITTIMA	FABRIZIA 1



PEDASO	DAVIDE 7
PEDASO	DAVIDE
PORTO SAN GIORGIO	SAN GIORGIO MARE 3
PORTO SAN GIORGIO	SAN GIORGIO MARE C
PORTO SAN GIORGIO	SAN GIORGIO MARE 6
PORTO SANT'ELPIDIO	VONGOLA MARE 1
PORTO SANT'ELPIDIO	SARAGO MARE A
CIVITANOVA MARCHE	SARAGO MARE 1
PESARO	REGINA 1
PESARO	REGINA
PETACCIATO	ROSPO MARE A
BUTERA	PREZIOSO
GELA	PERLA
GELA	GELA 1
GELA	GELA CLUSTER
SCICLI	VEGA A
CHIOGGIA	ADA 3
CHIOGGIA	ADA 4
CHIOGGIA	ADA 2

2. Nella Tabella che segue sono individuati i comuni e i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi.

COMUNE	TERMINALE
PORTO TOLLE	ADRIATIC LNG
LIVORNO	FSRU TOSCANA

3. L'aggiornamento delle Tabelle di cui ai precedenti commi è effettuata a seguito della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della difesa che effettua la conseguente attività di georeferenziazione.

Articolo 3

Criteri e modalità di attribuzione della quota del gettito spettante ai comuni per gli anni 2020 e 2021

1. Ai comuni di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuito il gettito dell'IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell'imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base



dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti inviano tramite pec al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale, elencati nelle Tabelle di cui all'articolo 2.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, nei successivi trenta giorni, Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun comune di cui all'articolo 2 del presente decreto, nell'ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Articolo 4

Modalità di versamento

1. A decorrere dall'anno 2022, il versamento dell'IMPi è effettuato direttamente allo Stato e ai comuni individuati dal precedente articolo 2.
2. I versamenti previsti dal presente articolo sono eseguiti con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24, secondo le indicazioni stabilite con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì

Il Ministro dell'economia e delle finanze
[Firmato digitalmente]

Il Ministro dell'interno
[Firmato digitalmente]

Il Ministro della difesa
[Firmato digitalmente]

Il Ministro della transizione ecologica
[Firmato digitalmente]

